

SCHEDA PRODOTTO
CF PROTEGGI PATRIMONIO
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI PER LA PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI
UNITA' ABITATIVE \ RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

Modello 003.2020.CFPRC

| | |
|---|---|
| <p>ASSICURATO – CONTRAENTE TARGET MARKET</p> <p><i>Tipologia abitazioni assicurabili</i></p> | <p>Prodotto: polizza danni per la copertura dei danni a terzi derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa o di altre unità abitative, o derivanti dalle attività della vita privata</p> <p>Tipologia del cliente: proprietari e/o locatari di un'abitazione Obiettivi del cliente: proteggersi dai danni a terzi derivanti dalla proprietà della dimora abituale dell'assicurato e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa o di altre unità abitative, o derivanti dalle attività della vita privata Target market negativo: coloro che non sono proprietari/affittuari di un immobile, coloro che intendano coprirsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività professionali, commerciali, imprenditoriali.</p> <p>Dimora abituale : l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. E' equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc) in modo abituale durante l'anno. Dimora non abituale : l'abitazione saltuaria del Contraente, anche non di sua proprietà, sita in Italia nella quale lo stesso ed i suoi familiari non dimorano in modo continuativo durante l'anno.</p> |
| <p>REQUISITI DI ASSICURABILITA'</p> | <p>-non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né da altri assicuratori, polizze che coprono i rischi assicurati dalla presente polizza; -nell'ultimo triennio, non si sono verificati sinistri in relazione ai rischi assicurati dalla presente polizza;</p> |
| <p>DURATA DELLA POLIZZA</p> | <p>Triennale, quinquennale o decennale con pagamento anticipato in unica soluzione senza tacito rinnovo.</p> |
| <p>GARANZIE</p> <p>Oggetto dell'Assicurazione</p> | <p>La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Proposta di assicurazione e nel Certificato di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per:</p> <p>a) morte e lesioni personali; b) danneggiamenti a cose o animali;</p> <p>in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.</p> <p>L'assicurazione comprende anche, in relazione ai rischi assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici); • qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto di figli minori anche se i figli medesimi non vivono stabilmente con lui; • la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i fatti di minori in affidamento; • la responsabilità civile dei figli maggiorenni dell'Assicurato, purchè con lui conviventi secondo l'anagrafe e di età non superiore ai 28 anni, che abbiano temporaneamente la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. |

GARANZIE

Livello Base Proprietà/Conduzione Abitazione

LIVELLO BASE:

Proprietà e/o Conduzione Fabbricato

La garanzia è prestata in relazione al rischio della proprietà e/o della conduzione del fabbricato.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:

- a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;
- b) spargimento di acqua causato da:
 - rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
 - trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici;
- c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato costituente la dimora abituale dell'Assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato quale committente ai sensi del T.U. 81/08 e successive modifiche purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla norma suddetta;
- e) conduzione di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
- f) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
- g) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nell'abitazione per villeggiatura;
- h) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o involontaria mancata chiusura dei rubinetti;
- i) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
- j) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- g) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato.
- h) dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

GARANZIE

Livello Completo Vita Privata

LIVELLO COMPLETO:

Le garanzie di cui al livello base, più:

Vita Privata

La garanzia è operante in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (vita familiare).

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;
- b) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio.
- c) proprietà, possesso ed uso di barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
- d) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- e) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile, inclusi cani ed animali da sella, ad uso privato. La garanzia in ogni caso non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile, cosiddetti "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014);

GARANZIE

Livello Completo Vita Privata

f) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;

g) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti.

h) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;

i) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;

j) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione dei danni a cose ;

k) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;

l) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio.

m) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;

n) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;

o) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", con esclusione dei danni a detti veicoli;

p) La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy:

- di immagine
- alla vita di relazione
- alla reputazione,
- cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

q) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purché non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan.

r) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e\o Repubblica di San Marino, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione di attività di natura sanitaria in genere; nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto.

Sezione RCT – Tabella riepilogativa scoperti/franchigie, limiti di indennizzo

| Garanzia- Livello Base | **Scoperto % | ***Franchigia e/o minimo scoperto | ****Limite di indennizzo |
|--|---------------------|--|--|
| Danni cagionati da spargimento d'acqua | = | € 100 | Il massimale assicurato relativamente alle cause di cui al punto b dell'art. 2. Euro 2.000 per sinistro e per anno relativamente al punto d dell'art. 3 |
| Lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici | | | 50% del massimale assicurato, per sinistro e per anno |
| Da interruzione o sospensione totale o parziale di attività | = | € 1.000 | massimo di € 100.000 per sinistro e anno |
| Garanzia- Livello Completo | **Scoperto % | ***Franchigia e/o minimo scoperto | ****Limite di indennizzo |
| Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper | = | € 200 | massimo di € 50.000 per sinistro e anno per danni a cose |
| Proprietà, possesso, utilizzo animali domestici | | € 100 | Relativamente a cani ed animali da sella, 1\3 del massimale assicurato, per sinistro e per anno |
| Violazione della legge sulla privacy | = | € 500 | massimo di € 5.000 per sinistro e anno |
| Dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato | = | € 200 | massimo di € 100.000 per sinistro e anno |
| Da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo | 10% | € 2.000 | massimo di € 100.000 per sinistro e anno |

| Massimali Unici per Morte, Lesioni Personali, Danni a Cose o Animali | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| PREMI | 500.000 | | 750.000 | | 1.000.000 | |
| | RC BASE | RC COMPLETA | RC BASE | RC COMPLETA | RC BASE | RC COMPLETA |
| Premio Lordo Triennale | 190,00 | 330,00 | 210,00 | 360,00 | 220,00 | 390,00 |
| Premio Lordo Quinquennale | 310,00 | 540,00 | 340,00 | 590,00 | 360,00 | 630,00 |
| Premio Lordo Decennale | 590,00 | 1.020,00 | 640,00 | 1.120,00 | 680,00 | 1.200,00 |